

# Istituto Comprensivo

## SATRIANO DI LUCANIA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
VIA ALDO MORO, 11 - 85050 SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

### **PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO SARS-COV-2**

**MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL CONTAGIO**  
DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE,  
EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE  
DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111

Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021 n. 257

D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs n. 106/2009

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di  
cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008

REV.	Data	DIRIGENTE SCOLASTICO	R.S.P.P.	M.C.	RLS
02	13/09/2021	Prof. Mario Lanzi	Ing. Maria D'Amore	Dott. Vitina Genovese	Ins. Concetta Bruno

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Obiettivi e scopi .....	3
1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale .....	4
1.3 Definizioni.....	5
1.9 Abbreviazioni:.....	7
<b>2. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AL PRESENTE PROTOCOLLO</b> .....	<b>8</b>
2.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) .....	10
2.2 Metodologia di valutazione integrata .....	11
2.3 Livello di rischio connesso al settore scolastico - Metodologia di valutazione integrata .....	12
<b>3. INFORMAZIONE</b> .....	<b>13</b>
3.1 Obbligo di Green Pass.....	14
<b>4. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA</b> .....	<b>14</b>
<b>5. ACCESSO A SCUOLA</b> .....	<b>15</b>
5.1 Lay out e disposizione classi.....	15
<b>6. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITÀ A SCUOLA</b> .....	<b>17</b>
6.1 Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale):.....	17
6.2 Personale insegnante ed educativo: .....	17
6.3 Personale amministrativo:.....	17
6.4 Personale ausiliario: .....	18
6.5 Famiglie e allievi: .....	18
6.6 Visitatori: .....	18
<b>7. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI</b> .....	<b>20</b>
<b>8. PULIZIA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE</b> .....	<b>21</b>
8.1 Definizioni.....	21
8.2 ISTRUZIONI OPERATIVE – OPERAZIONI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE.....	22
<b>8.3 Linee Guida pulizie in caso di presenza di un caso di contagio nei Locali della Scuola</b> .....	<b>25</b>
<b>9. AERAZIONE</b> .....	<b>25</b>
<b>10. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</b> .....	<b>26</b>
10.1 modalità di disinfezione delle mani.....	26
<b>11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> .....	<b>27</b>
11.1 DPI per i docenti .....	27
11.2 DPI per i collaboratori scolastici .....	27
11.3 DPI per il personale ATA.....	27
11.4 Mascherina per gli alunni .....	27
<b>12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA</b> .....	<b>30</b>
12.1 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO .....	30
12.2 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO .....	31
12.3 Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO .....	31
12.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, AL PROPRIO DOMICILIO.....	31
12.5 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso.....	32
<b>13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS</b> .....	<b>34</b>
<b>14. PRIMO SOCCORSO</b> .....	<b>35</b>
<b>15. COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO</b> .....	<b>35</b>
<b>16. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO</b> .....	<b>36</b>
<b>17. ALLEGATI</b> .....	<b>36</b>

## 1. PREMESSA

---

L'Istituto Scolastico, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta **tutte** le misure per il contrasto e il contenimento della **diffusione** del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente Protocollo le **misure** che devono essere adottate dai propri dipendenti.

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, c'è bisogno anche di una **collaborazione** per mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità **condivisa e collettiva**, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

Si ritiene, dunque, necessario adottare un **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO**, utile ad orientarsi fra i decreti, le ordinanze e i protocolli delle diverse autorità, al fine di poter organizzare per ciascuna mansione il lavoro in sicurezza. Oltre a misure di carattere generale, si forniscono **indicazioni** specifiche per l'informazione dei lavoratori.

### 1.1 Obiettivi e scopi

---

In data 6 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19, specificando che è **obbligo** del Dirigente Scolastico dare attuazione alle indicazioni ivi contenute per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le **specificità** e le singole **esigenze** connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti scolastici e garantire la salubrità degli ambienti.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del virus, è tenuto ad **informare** attraverso un'apposita **comunicazione** rivolta a tutto il personale, gli alunni e le famiglie sulle **regole** fondamentali di **igiene** che devono essere adottate in tutti gli **ambienti** della scuola e informare chiunque entri nei locali dell'Istituzione Scolastica o circa le disposizioni delle autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. È obiettivo prioritario coniugare l'attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Si sottolinea che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione. Pertanto, il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli alunni, alle famiglie e a tutte le persone esterne all'Istituzione Scolastica. Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale e di segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.*

L'obiettivo del presente documento è fornire le **procedure di sicurezza**, finalizzate a incrementare l'efficacia delle **misure** precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Obiettivo del presente **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO** è rendere l'Istituzione Scolastica un luogo sicuro, in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative, adottando un protocollo di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus, che preveda le procedure e le regole di condotta all'interno della Istituzione Scolastica. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari, che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

Il presente **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO** è parte **integrante** del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus COVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs n. 81/2008. Il presente **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO** costituisce la base dei **documenti** specifici prodotti dall'Istituzione Scolastica, che esplicitano le misure previste dal medesimo. E' stato elaborato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori la Sicurezza fra i Lavoratori, per attività didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, in vigore a partire dal 13 settembre 2021.

Il presente documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Di conseguenza, la presente versione potrà essere suscettibile di **integrazioni** che verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero registrarsi sulle **condizioni** che hanno portato alla attuale **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO**.

## 1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale

<b>VISTO</b>	il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
<b>VISTO</b>	il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica
<b>VISTA</b>	la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
<b>VISTO</b>	il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
<b>VISTA</b>	la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
<b>VISTA</b>	la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
<b>VISTI</b>	il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS c/o il Dipartimento della Protezione Civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020
<b>VISTO</b>	il documento Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico, trasmesso dal CTS c/o il Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020
<b>VISTO</b>	il DM 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020/2021)
<b>VISTA</b>	l'OM 23 luglio 2020, n. 69
<b>VISTO</b>	il DM 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
<b>VISTA</b>	la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti Scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508
<b>VISTO</b>	il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018

<b>VISTO</b>	il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007
<b>VISTO</b>	il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020
<b>VISTO</b>	il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020
<b>VISTA</b>	la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
<b>VISTO</b>	il Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021 n. 257
<b>VISTO</b>	il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)
<b>CONSIDERATE</b>	le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 - 2021/2022, emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali
<b>CONSIDERATO</b>	il documento Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 2020
<b>CONSIDERATA</b>	l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione Scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione
<b>CONSIDERATA</b>	l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali
<b>CONSIDERATA</b>	l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche
<b>CONSIDERATO</b>	che l'Istituzione Scolastica è classificata come ambiente di lavoro non sanitario.

si prescrive la valutazione del **rischio specifico di natura biologica** e l'adozione di misure preventive e protettive atte ad evitare il contagio e la riduzione della propagazione del virus COVID-19.

### 1.3 Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

- b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- j) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- k) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l) «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- m) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- n) «**sistema di promozione della salute e sicurezza**»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- o) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- p) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

- q) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- r) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- s) «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- t) «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- u) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- v) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- w) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- x) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

## 1.9 Abbreviazioni:

<b>D.L.</b>	Datore di Lavoro
<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>R.L.S.</b>	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
<b>M.C.</b>	Medico Competente
<b>A.S.P.P</b>	Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>D. Lgs</b>	Decreto Legislativo
<b>D. M.</b>	Decreto Ministeriale
<b>D. P. R.</b>	Decreto Presidente della Repubblica
<b>DPI</b>	Dispositivi di Protezione Individuale

**SARS-Cov-2:** Nuovo coronavirus denominato SARS-Cov-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)  
Il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno segnalato all'OMS diversi casi di polmonite di eziologia sconosciuta a Wuhan, una città nella provincia di Hubei. Per quanto ad oggi conosciuto, SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare (in particolare ipertensione e insufficienza cardiaca) e, in misura minore, con patologia respiratoria cronica e diabete. La mortalità aumenta con l'età.

**COVID-19** Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia); 19 (l'anno di identificazione del virus)

## **2. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AL PRESENTE PROTOCOLLO**

---

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal

- Dirigente Scolastico **Prof. Mario Lanzi**
- Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione: **ing. Maria D'Amore**
- Medico Competente: **Dott.** \_\_\_\_\_

**La consultazione :**

- Il Rappresentante della Sicurezza fra i Lavoratori: **ins. Concetta Bruno**

### **Articolo 271 - Valutazione del rischio**

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;



- e) *il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.*

6. *Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.*

### **Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali**

1. *In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.*

2. *In particolare, il datore di lavoro:*

- a) *evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;*
- b) *limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;*
- c) *progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;*
- d) *adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;*
- e) *adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;*
- f) *usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;*
- g) *elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;*
- h) *definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;*
- i) *verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;*
- j) *predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;*
- k) *concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.*

### **Art. 273. Misure igieniche**

1. *In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

- a) *i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;*
- b) *i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;*
- c) *i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;*
- d) *gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, smaltiti in impianti autorizzati.*

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



## 2.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O\*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

## 2.2 Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale

<b>ESPOSIZIONE</b>	<b>P</b>
probabilità bassa	<b>0</b>
probabilità medio-bassa	<b>1</b>
probabilità media	<b>2</b>
probabilità medio-alta	<b>3</b>
probabilità alta	<b>4</b>

<b>PROSSIMITÀ'</b>	<b>P</b>
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	<b>0</b>
lavoro con altri ma non in prossimità	<b>1</b>
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento	<b>2</b>
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo	<b>3</b>
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	<b>4</b>

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

### AGGREGAZIONE

	P
presenza di terzi limitata o nulla <i>(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);</i>	1.00
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente <i>(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)</i>	1.15 (+15%)
aggregazioni controllabili con procedure <i>(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);</i>	1.30 (+30%)
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata <i>(es. spettacoli, manifestazioni di massa)</i>	1.50 (+50%)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

		Matrice di valutazione				Legenda	
RISCHIO	PROSSIMITA'						
	1	2	3	4			
ESPOSIZIONE	4					verde	basso
	3					giallo	medio-basso
	2					arancio	medio-alto
	1					rosso	alto

### 2.3 Livello di rischio connesso al settore scolastico - Metodologia di valutazione integrata

<b>RISCHIO INTEGRATO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>
<b>RISCHIO DI AGGREGAZIONE</b>	<b>MEDIO ALTO</b>

### 3. INFORMAZIONE

---

L'Istituzione, nella persona del suo Legale rappresentante e dei suoi collaboratori/sostituti, nonché dei i suoi addetti/responsabili informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi opuscoli e infografiche informative. Le medesime informazioni sono presenti sul sito WEB e pubblicate all'ALBO istituzionale

Si precisa che laddove nel presente documento ci si riferisce alla "scuola"- "istituzione" si intendono tutte le SEDI dell'Istituzione

In particolare, le informazioni riguardano:

- 1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), tosse, difficoltà respiratorie, faringite, rinite acuta o altri sintomi di tipo influenzale mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e l'autorità sanitaria;
- 2) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali febbre, sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.;
- 3) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, rispettare il divieto di assembramento utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- 4) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico e/o il referente covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- 5) l'obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il "certificato di avvenuta negativizzazione del Il tampone".

Prima dell'inizio delle attività didattiche è effettuata l'informazione ai docenti e al personale ATA da parte del RSPP e del MC, secondo un calendario che sarà comunicato con apposita circolare.

L'informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in ciascuna classe da parte dei componenti del Servizio di prevenzione e protezione e dai referenti COVID.

L'informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Protocollo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio della scuola, sul sito della scuola e sul sistema Argo Scuola Next sez. Bacheca Alunni, Docenti e Genitori.

**Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:**

- **distanziamento interpersonale;**
- **uso della mascherina;**
- **disinfezione delle mani**
- **aerazione dei locali**

In particolare devono essere rispettate le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:

- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

### **3.1 Obbligo di Green Pass**

Il green pass è obbligatorio a scuola dal 1° settembre con il decreto di agosto con il decreto n.111 del 6 agosto 2021 per gli insegnanti e tutto il personale scolastico interno.

Con il nuovo decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 9 settembre (modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), il green pass scuola diventa obbligatorio per chiunque acceda ai locali scolastici, anche per lavoratori assunti presso ditte esterne, visitatori e genitori. Sono previste sanzioni pecuniarie, oltre a quelle disciplinari già previste per il personale scolastico interno, per chi non ha il green pass obbligatorio a scuola.

## **4. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA**

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Personale docente, personale ATA, alunni hanno l'obbligo di rimanere al proprio **domicilio** se presentano tosse, difficoltà respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto Sanitario territorialmente competente. **In ogni caso la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di uscire di casa.**

Poiché la prima e principale **misura di sicurezza anti-contagio** che deve essere assicurata e che deve essere rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non deve recarsi a Scuola. Tale misura del presente **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO** richiede la massima attenzione. E' facoltà del Dirigente scolastico misurare la temperatura corporea ad ogni accesso a Scuola con strumenti quali i termometri digitali, termo scanner o assimilabili.

## **5. ACCESSO A SCUOLA**

---

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l'obbligo di:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria attività all'interno della scuola.

L'ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione.

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a scuola:

- **dovranno accedere all'edificio muniti di mascherina;**
- **essere in possesso di green pass**
- **dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;**
- **seguire i percorsi obbligati.**

### **5.1 Lay out e disposizione classi**

---

Si allega la disposizione delle classi per l'anno scolastico 2021/2022.

Gli accessi a scuola saranno scaglionati, tali da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni:

- **Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale o delegato).**

- **Una volta giunti a scuola i docenti li guideranno, seguendo i percorsi stabiliti, verso le rispettive aule.**
- **Lo stesso avverrà per l'uscita da scuola.**

È garantita la presenza in entrata e in uscita e in più punti delle sedi scolastiche di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Si invita tutto il personale a rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.



## 6. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITÀ A SCUOLA

---

### 6.1 Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale):

---

- uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, quando diversamente previsto da certificazioni mediche specifiche
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani
- arieggiamento frequente dei locali
- evitare le aggregazioni
- evitare l'uso promiscuo di attrezzature
- ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani.

### 6.2 Personale insegnante ed educativo:

---

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale
- vigilare, in aula, in palestra, compresi i relativi spogliatoi, in laboratori, in refettorio e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli alunni, e sull'uso della mascherina da parte degli alunni stessi
- vigilare sull'uso frequente da parte degli alunni delle soluzioni disinfettanti
- dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il docente si accerterà che l'alunno si disponga ad una distanza di almeno 2 m dalla cattedra
- nel cambio dell'ora sarà a cura del docente uscente igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer).

### 6.3 Personale amministrativo:

---

- rimanere alla propria postazione di lavoro durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire utilizzando il telefono interno. Dovranno indossare la mascherina e mantenere distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro, cercando di rispettare il distanziamento di sicurezza.
- il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:
  - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
  - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe
  - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
  - d) curino la vigilanza sugli accessi alle sedi scolastiche da parte di visitatori, fornitori e altri soggetti esterni alla Scuola, con la compilazione del **Registro dei visitatori**
  - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente **PROTOCOLLO DI SICUREZZA OPERATIVO** e del **REGOLAMENTO DI ISTITUTO INTEGRAZIONE CONTRASTO COVID-19** da parte degli alunni.

#### **6.4 Personale ausiliario:**

- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale
- vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli alunni in ogni situazione (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.)
- vigilare sul rispetto del distanziamento tra tutti gli alunni in situazioni statiche e dinamiche
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo (con successivo risciacquo)
- i collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono state impartite per iscritto.

#### **6.5 Famiglie e allievi:**

- indossare la mascherina, salvo casi particolari per condizioni mediche certificate, e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
- mantenere il distanziamento di 1 metro;
- non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha dato l'assenso;
- gli alunni, una volta seduti al proprio banco, avranno cura di verificare che sia garantito il distanziamento di 1 metro e continueranno ad indossare la mascherina. La stessa mascherina dovrà essere indossata sempre ogni qualvolta l'alunno si sposta dalla propria postazione;
- gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel sanificante;
- evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe.
- L'alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.
- La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione, rispettando un distanziamento non inferiore ad 1 metro..

Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare nei corridoi, tranne quando devono recarsi ai servizi igienici, ai laboratori, sempre che autorizzati dai docenti, sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina.

#### **6.6 Visitatori:**

- potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l'ufficio o svolgere l'attività che li ha indotti ad andare a scuola;
- sarà privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;

- l'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all'interno della sede scolastica);
- utilizzare una mascherina di propria dotazione;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

**Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.**

**Il personale scolastico che utilizza specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l'uso deve conservare gli indumenti evitando qualunque forma di promiscuità e assicurarne il periodico lavaggio.**

## 7. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI

---

Il personale docente, il personale ATA, gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni, posti in prossimità dell'aula o dell'Ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della Scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L'accesso ai bagni avverrà uno alla volta, secondo gli orari e le modalità indicati nel **REGOLAMENTO DI ISTITUTO INTEGRAZIONE CONTRASTO COVID-19**. È preferibile che gli alunni utilizzino il bagno secondo le modalità indicate e, comunque, **solo se strettamente necessario**. Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a contatto con una superficie potenzialmente infetta (maniglia, rubinetto, pulsante dello scarico).

Nell'utilizzo degli spazi comuni il personale docente, il personale ATA, gli alunni avranno cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all'edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. L'ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse.

### Riunioni in presenza

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:

- che la riunione sia autorizzata dal Dirigente Scolastico
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere, salvo diversamente stabilito, un'indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti
- che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- che, al termine dell'incontro sia garantito l'areggiamento prolungato dell'ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un **Responsabile organizzativo**, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

## 8. PULIZIA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (ipoclorito di sodio o alcool, con gradazione superiore ai 70°, dopo accurata pulizia indossando una mascherina FFP2, camice a maniche lunghe, facciale e guanti).

È garantita la pulizia a fine lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti seguendo i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 quali:

- **pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;**
- **disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;**
- **garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.**

L'Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia

### 8.1 Definizioni

Il Rapporto ISS COVID n. 25 Istituto superiore di Sanità del 15 maggio 2020 definisce sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

Quindi, comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti pertanto gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.

A tal scopo si definiscono:

<b>Pulizia:</b>	consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni
<b>Igienizzazione:</b>	consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina o alcool) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.
<b>Disinfezione:</b>	è il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione).
<b>Sanificazione:</b>	è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione).

**Modalità di pulizia e sanificazione di ambienti non sanitari estratto dalla Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 e Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020**

**Tabella 1: diluizioni per ottenere soluzione disinfettante per**

Superfici: 0,1% cloro:	Candeggina 5% 20ml + acqua 980ml Candeggina 10% 10ml + acqua 990ml Amuchina 1,15% 90 ml + acqua 910 ml
Servizi igienici: 0,5% cloro	Candeggina 5% 100ml + acqua 900ml Candeggina 10% 50ml + acqua 950ml

**Tabella 2 : diluizioni per ottenere soluzione disinfettante per**

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Servizi igienici: 0,5% cloro	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

## **8.2 ISTRUZIONI OPERATIVE – OPERAZIONI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE**

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno soggetti ad un'attività di pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici.

La pulizia approfondita consiste nella pulizia con detersivi neutri di tutte le superfici presenti negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiera dell'ascensore, distributori automatici di acqua, etc.).

L'igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiera dell'ascensore, distributori automatici di acqua, etc.. essa dovrà essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative.

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.

Per poter effettuare la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica i Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno:

### **prima del trattamento**

- leggere la scheda di sicurezza (SDS) del fornitore dei prodotti disinfettanti;
- leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici prima del loro utilizzo;
- attenersi all'informazione, formazione e addestramento per l'esecuzione della pulizia e la disinfezione;

### **durante il trattamento**

- utilizzare le sostanze raccomandate;
- attenersi sempre alle modalità di utilizzo riportate sulla SDS e sull'etichetta del prodotto;
- Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e camici a maniche lunghe;
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo;
- non mescolare più prodotti insieme per evitare che, dalla miscelazione, possano formarsi gas o vapori tossici o nocivi;
- rispettare i tempi di contatto indicati sulla scheda di sicurezza e/o sull'etichetta del prodotto;
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi.
- Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

#### **al termine del trattamento**

- tutti i DPI monouso devono essere smaltiti come potenzialmente contaminati.
- i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

#### **Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni:**

<b><u>Pavimenti</u></b>	Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua. Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo così: <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 4900 millilitri di acqua</li></ul> oppure <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 2450 millilitri di acqua</li></ul>
<b><u>Servizi Igienici</u></b>	Per lavare i servizi igienici (gabinetto, lavandini, rubinetti etc.) si utilizzerà la candeggina diluita in acqua. Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo così: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua</li></ul> oppure <ul style="list-style-type: none"><li>• 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua</li></ul> oppure <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 ml (circa un bicchiere da acqua) di prodotto in 900 millilitri di acqua</li></ul> <p>I bagni dovranno essere dotati di sapone liquido e asciugamani di carta. I bagni vanno igienizzati minimo 2 volte al giorno. Le modalità di igienizzazione sono quelle sopra specificate, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, rubinetti, bottone scarico, etc. I bagni vanno igienizzati sempre alla fine dell'attività didattica e lavorativa seguendo le modalità sopra specificate.</p>
<b><u>Superfici</u></b>	Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70% Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.
<b><u>Uffici</u></b>	Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate nel registro/piano pulizie predisposto. La pulizia e igienizzazione degli uffici avverrà alla fine delle attività lavorative.
<b><u>Aule</u></b>	Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate al

	paragrafo 3. La pulizia e igienizzazione delle aule avverrà alla fine delle attività didattiche.
<b><u>Palestra</u></b>	La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell'ora. La classe dovrà lasciare la palestra 15 min prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione. L'igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: – lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; – disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.
<b><u>Laboratori</u></b>	I laboratori saranno igienizzati ogni cambio dell'ora. La classe dovrà lasciare il laboratorio 15 min prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione. L'igienizzazione del laboratorio sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: – lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; – disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, pc, tastiere, mouse o altre attrezzature a seconda del laboratorio) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%.
<b><u>Spazi comuni</u></b>	Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle attività didattiche e lavorative. Le modalità di igienizzazione sono quelle di cui al paragrafo 3, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc
<b><u>Banco per la ricreazione e il pranzo</u></b>	Durante la ricreazione, prima di consumare la merenda e/o il pranzo, gli alunni provvederanno autonomamente a pulire il proprio banco con una salvietta detergente, che dovranno portare da casa. Per gli allievi della Scuola dell'Infanzia provvederanno i docenti. Prima di consumare la merenda e/o il pranzo gli alunni dovranno sanificare le mani con il gel.
<b><u>Materiale didattico scuola dell'infanzia</u></b>	Il materiale didattico e i giochi utilizzati dai bambini della scuola dell'infanzia dovranno essere igienizzati con panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% e sciacquati con acqua.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni come da registro/piano pulizie predisposto.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcool etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.



### 8.3 Linee Guida pulizie in caso di presenza di un caso di contagio nei Locali della Scuola

---

Nel caso negli ambienti scolastici abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio) FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. I materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

## 9. AERAZIONE

---

Si fa riferimento al **Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev: Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2**. I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta.

## 10. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene etc.
- utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
- frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

### 10.1 modalità di disinfezione delle mani

Passaggi suggeriti dall'Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani



Bagna le mani con acqua



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotante del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



Frizione rotante in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Durata dell'intera procedura: **40 - 60 secondi**

## **11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020" è fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie.

### **11.1 DPI per i docenti**

La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, cosiddette di comunità, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo.

Ai docenti della scuola dell'Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine di comunità, la scuola fornirà una visiera e dei camici lavabili a maniche lunghe.

La pulizia e l'igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.

### **11.2 DPI per i collaboratori scolastici**

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, cosiddette di comunità, la visiera lavabile e il camice a maniche lunghe lavabile, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo.

### **11.3 DPI per il personale ATA**

La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo e una visiera lavabile.

L'utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura del lavoratore.

### **11.4 Mascherina per gli alunni**

L'utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:

- a) Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
- b) La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
- c) Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po' che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;
- d) Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.

#### Classificazione mascherine

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima.

Sono previste 3 classi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti:

- perdita di tenuta facciale;
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente);

- penetrazione del filtro.


**Tabella 1 - Penetrazione del materiale filtrante**

Classificazione	Penetrazione massima degli aerosol di prova	
	Prova con cloruro di sodio 95 l/min % max.	Prova con olio di paraffina 95 l/min % max.
FFP1	20	20
FFP2	6	6
FFP3	1	1

**Tabella 2 - Resistenza respiratoria**

Classificazione	Resistenza massima consentita		
	Inspirazione		Espirazione
	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

### Come indossare la mascherina



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

## **12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA**

Si è provveduto ad individuare un ambiente per l'isolamento di persone potenzialmente contagiate - Aula Covid - presso ciascun plesso.

### **12.1 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### **12.2 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO**

- L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.

### **12.3 Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

### **12.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, AL PROPRIO DOMICILIO**

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

→ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

## **12.5 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso**

→ Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

### **Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano SARS CoV 2 positivi**

- Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

### **Collaborare con il DdP**

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.



Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso


Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile.

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

### Allegato 1: Schema riassuntivo



### 13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione devono recarsi presso il proprio medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara indicazione della diagnosi ed attenta descrizione dell'attuale quadro clinico) da inviare alla scuola. Successivamente, il dirigente scolastico interesserà il Medico competente per valutare la sussistenza dello stato di "fragilità" del lavoratore in questione (nel rispetto della privacy) per valutare le eventuali misure di tutela da porre in essere.

Tipologia lavoratori	Scuola con MC	Effettua le visite	Rif. normativo
Lavoratori della scuola soggetti a sorveglianza sanitaria	Visite mediche periodiche	MC scolastico	D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera b
	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
	Visite su richiesta dei lavoratori		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
Tutti i lavoratori della scuola	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro per lavoratori positivi all'infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia	MC nominato ad hoc per il periodo emergenziale  INAIL territoriale	Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1
	Visite mediche su richiesta del lavoratore che versa in condizioni di fragilità		Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 2
Tutti i lavoratori della scuola			

## **14. PRIMO SOCCORSO**

In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid19), gli addetti presenti dovranno attivarsi e seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni (112) e seguire le indicazioni impartite. Inoltre dovranno rendere disponibile il materiale di primo soccorso (cassetta ed eventuale DAE) e mettere in sicurezza l'area interessata. Se la situazione richiederà un intervento diretto con contatto fisico con l'infortunato, solo uno o il numero minimo di addetti si avvicinerà e attuerà gli interventi di soccorso ritenuti necessari.

L'addetto/ gli addetti in questione dovrà/dovranno:

- 1) indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, e, se disponibili, maschera facciale o occhiali a protezione biologica, camice impermeabile/plastico (tali dispositivi sono di facile reperibilità e basso costo)
- 2) se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all'infortunato
- 3) in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è consigliato limitarsi alle manovre di compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca
- 4) In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l'addetto al primo soccorso guidi l'infortunato ad auto-medicarsi
- 5) tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i dispositivi di protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico chiuso e smaltiti nell'indifferenziato. L'area dell'intervento dovrà essere disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,15- 0,20%

## **15. COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO**

È costituito nell'Istituto un **COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE** con la partecipazione del Responsabile per la sicurezza, del Medico Competente, delle rappresentanze sindacali e degli RLS, Responsabili di Plesso, Referenti Covid, D.S.G.A.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

## **16. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO**

---

Il presente documento composto di n.36 pagine oltre allegati, è stato elaborato dal Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori, ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, ed è valido fino intanto che non sia apportate modifiche delle disposizioni applicate ed indicate in premessa.

**Il Dirigente Scolastico** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** \_\_\_\_\_

**Il Medico Competente** \_\_\_\_\_

Per presa visione

**Il Rappresentante della Sicurezza tra i Lavoratori** \_\_\_\_\_

SATRIANO DI LUCANIA (PZ), 13 Settembre 2021

## **17. ALLEGATI**

---

- Cartellonistica e segnaletica
- Modulistica e autocertificazioni
- Regolamento di Istituto Integrazione COVID-19
- Patto Educativo di Corresponsabilità Integrazione COVID-19
- Registro piano pulizia igienizzazione ambienti scolastici
- Materiali informativi/formativi